

Statuto Vigente	Proposte di Modifica
TITOLO I DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE	Idem
ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE È costituita una società a responsabilità limitata denominata "5T S.r.l.".	Idem
ART. 2 - OGGETTO SOCIALE La società ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi relativi a tutte le attività indicate all'art.1 L.Reg.Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. oltrechè correlate e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e comunque la prestazione di servizi inerenti la mobilità. In particolare, la società eserciterà le seguenti attività di impresa: - sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS; - servizi di supporto specialistico per la definizione e lo sviluppo di soluzioni ITS e servizi connessi e correlati; - sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico e servizi correlati di informazione ai cittadini; - sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità, per il monitoraggio e controllo del traffico ivi	Idem

compresa la regolazione semaforica, per la sicurezza stradale e per i servizi correlati di informazione al cittadino; - sviluppo e gestione di sistemi anche per la bigliettazione elettronica e l'integrazione tariffaria e servizi correlati per gli utenti finali e gli operatori del settore; - sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e l'efficientamento della logistica connessa al trasporto merci e servizi correlati; - studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti linee anche attraverso l'accesso a programmi e canali di finanziamento di organismi comunitari o internazionali mediante la costituzione a tal fine (o la partecipazione in) raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi anche stabili e società consortili, reti d'impresa, società e GEIE; - acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci per la produzione di analisi e studi a supporto della pianificazione della mobilità. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate	La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire <u>lo sviluppo della società nell'interesse pubblico espresso dai Soci, anche attraverso la definizione di obiettivi gestionali</u> escluse quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate da leggi specifiche. Idem
--	--

da leggi specifiche. Fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 cod. civ., la società può altresì assumere, sempre al solo fine del perseguimento dell'oggetto sociale, partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio. La società può altresì prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie anche a favore di enti pubblici o società controllati o collegati. (v. art. 2474 c.c.). La Società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti partecipanti alla medesima ed esercitanti il controllo analogo sulla stessa.	
ART. 3 - SEDE SOCIALE La società ha sede in Torino. La società può, nei modi di legge, istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, agenzie ed uffici, nell'esclusivo ambito del territorio della Regione Piemonte.	Idem
ART. 4 - DOMICILIO DEI SOCI Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio	Idem

domicilio.	
ART. 5 - DURATA DELLA SOCIETÀ La durata della società è fissata fino al 2030 termine che può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. L'eventuale proroga non costituisce causa di recesso per i soci.	Idem
TITOLO II CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI	Idem
ART. 6 - CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale, interamente pubblico, è di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi). Le partecipazioni dei soci, che non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei singoli conferimenti e l'ammontare del capitale. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, anche in sede di aumento di capitale sociale, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.	Idem

non può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale.	
ART. 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI I soci possono eseguire, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.	Idem
ART. 10 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE Possono acquisire la qualità di socio della società unicamente gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico o i soggetti di natura comunque compatibile con il modello <i>in house providing</i>. Le quote della società non possono essere trasferite a soggetti privati, salvo che abbiano natura compatibile con il modello <i>in house providing</i>. L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire mediante deliberazione dell'assemblea di un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ovvero mediante trasferimento a titolo oneroso da parte di un altro socio.	Idem

In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a non soci è riservato a favore dei soci il diritto di prelazione. Per trasferimento si intende la compravendita ad altro socio di quote o di diritti con esclusione di qualsiasi altro negozio a titolo oneroso o gratuito concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti. Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata indicando il nominativo del socio acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota al socio acquirente e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i	
--	--

trenta giorni successivi alla rinunzia al diritto di prelazione. Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore di una società o ente partecipato. La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente art. 10. In nessun caso le quote di partecipazione possono formare oggetto di pegno o di usufrutto.	
ART. 11 - RECESSO DEL SOCIO Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ. e dall'art.2469 c.c. nonché nel caso previsto dall'art. 7. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua volontà al Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindi giorni (o altro termine) dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Il Consiglio di Amministrazione deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso. Nella raccomandata devono essere indicati: - le generalità del socio recedente; - il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;	Idem Idem Idem Idem

- il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima. Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro sei mesi dalla comunicazione della volontà di recedere.	Idem Idem
ART. 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da	Idem

intendersi come fattispecie di giusta causa: - essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti; - risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società; - acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta. Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui all'articolo 11 del presente atto costitutivo, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale. Nel caso in cui non spossa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio.	
ART. 13 - DECISIONI DEI SOCI I soci decidono sulle materie riservate alla loro	ART. 13 - DECISIONI DEI SOCI I soci decidono sulle materie riservate alla loro

competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'art.2479 c.c. Sono altresì riservate alla competenza dei soci: - la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; - l'approvazione o aggiornamento del budget economico e patrimoniale e del piano industriale e strategico predisposti dal Consiglio di Amministrazione; - le altre decisioni che la legge riserva in	competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da <u>almeno un socio.</u> Idem Idem Idem <u>- approvazione al compimento delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere;</u> <u>- autorizzazione al compimento di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o conferimento, cessione o scorporo di rami d'azienda;</u> <u>- autorizzazione al compimento delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;</u> <u>- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile e di cui al successivo art.26;</u>
--	--

modo inderogabile alla competenza dei soci. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465 cod. civ., l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci nei modi e nei termini infra indicati. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori	Idem Idem Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dei soci nei modi e nei termini infra indicati. <u>Nel caso in cui l'oggetto della decisione incida specificatamente e puntualmente sulla realizzazione di progetto o sulla gestione di commessa affidata da un socio, la decisione potrà essere assunta soltanto se il socio affidante esprime voto favorevole.</u> Idem Devono sempre essere adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni <u>straordinarie</u> o che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o
---	--

o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale oppure sia espressamente previsto dalla legge. Qualora un socio affidi alla società la realizzazione di un progetto o la gestione di una commessa conferita da un terzo, al socio spetta il controllo economico-finanziario sul progetto o sulla commessa, garantendo la società una contabilità industriale in grado di tenere in evidenza i profili contabili dei progetti e commesse affidate dal socio.	almeno <u>un socio un terzo del capitale sociale</u> oppure sia espressamente previsto dalla legge. Qualora un socio affidi alla società la realizzazione di un progetto o la gestione di una commessa <u>conferita da un terzo</u>, al socio spetta, <u>oltre a quanto stabilito nei paragrafi precedenti</u>, il controllo <u>strategico</u>, economico-finanziario sul progetto o sulla commessa <u>e comunque il potere di fornire indirizzi rispetto alla realizzazione del progetto o alla gestione della commessa</u>, garantendo la società una contabilità industriale in grado di tenere in evidenza i profili contabili dei progetti e commesse affidate dal socio, <u>connessi ai costi diretti e indiretti salvo la possibilità per il Consiglio di amministrazione di rigettare quelle decisioni assunte dal socio in relazione alla commessa e che sono in grado di influire sugli equilibri generali della Società</u>.
ART. 14 - DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA I soci possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni, per le quali l'art. 2479, 4 comma, cod. civ. prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare. Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. Uno dei soci o uno degli amministratori	Idem

comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.	
ART. 15 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme: a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Regione Piemonte; b) l'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da	Idem

trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori ed i sindaci e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; d) i soci non possono farsi rappresentare in assemblea; e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale; f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del Consiglio di amministrazione o dal più anziano, per età anagrafica, degli amministratori che agiscono in via disgiunta o congiunta, e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli	
--	--

intervenuti; g) il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, che redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.	
TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE E CONTROLLO DEI CONTI	Idem
ART. 16 - AMMINISTRAZIONE La società è amministrata, alternativamente: a) da un amministratore unico: b) da un Consiglio di amministrazione composto da due o più membri in conformità alla legislazione vigente. Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori e le modalità con cui essi agiscono sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori. Ove l'organo gestorio sia a composizione collegiale, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, in modo che il genere meno rappresentato ottenga, ivi compreso il caso dell'esercizio del diritto di nomina diretta, almeno un terzo dei componenti, fatto salvo il caso di disposizione legislativa di diverso tenore. Gli amministratori devono essere professionisti di provata competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'attività societaria o essere	Idem

parte della struttura o degli uffici dei soci. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo l'autorizzazione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni. Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. In caso di cessazione anticipata della carica di amministratore, all'atto della sostituzione conseguente deve essere mantenuto l'equilibrio tra i generi maschile e femminile di cui al terzo periodo. Ai soci Enti Pubblici spetta la nomina diretta degli Amministratori ex art. 2449 c.c.. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti restano in carica e possono compiere i	
---	--

soli atti di ordinaria amministrazione.	
ART. 17 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo alla decisione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, nomina un Presidente, che dirige i lavori del Consiglio ed a cui compete il controllo ed il coordinamento su promozione e sviluppo della Società ed un Vice Presidente cui compete il controllo ed il coordinamento sulla gestione amministrativa della Società; può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati, con deleghe relative ai controlli dei progetti o delle commesse affidate dai soci che li hanno espressi o sulle quali gli stessi soci hanno rilevante interesse. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, attribuendogli poteri di gestione e rappresentanza della Società; il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è	ART. 17 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali <u>nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai Soci</u>, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo alla decisione dei soci. Idem Idem Idem Idem

di competenza del Consiglio di Amministrazione.	
ART. 18 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme: a) il Consiglio si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Regione Piemonte, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un terzo dei suoi membri; b) il Consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori; c) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale; d) le decisioni del Consiglio di	Idem

Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; e) il Consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente; f) le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori. In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
---	--

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario dell'adunanza se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo; - sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere i documenti; - siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente ed il segretario, se nominato; - sia predisposto il foglio delle presenze in tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione.	
ART. 19 - LA RAPPRESENTANZA Quando la Società è amministrata da un Amministratore Unico, questi ha la rappresentanza generale della Società. Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri amministratori delegati nei limiti della delega conferita. La rappresentanza sociale spetta anche ai	Idem

direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina.	
ART. 20 - COMPENSI L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, entro i limiti consentiti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.	ART. 20 - COMPENSI Idem Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del <u>Collegio Sindacale, dell'organo di controllo.</u>
ART. 21 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI L'assemblea nomina il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2477 cod. civ. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.	ART. 21 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI L'assemblea nomina <u>il Collegio Sindacale l'organo di controllo</u> ai sensi dell'art. 2477 cod. civ. <u>I Soci, all'atto della nomina, decidono, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo diversa disposizione di legge, se affidare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo organo di controllo.</u> <u>Il Collegio Sindacale L'organo di controllo</u> è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. <u>L'organo di controllo riferisce con cadenza</u>

	<u>semestrale direttamente ai soci enti pubblici specificatamente sul rispetto delle norme di finanza pubblica applicabili alla società.</u>
Ai soci Enti Pubblici spetta la nomina diretta dei sindaci ex art. 2449 c.c.	Idem
Nella composizione dell'organo, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, in modo che il genere meno rappresentato ottenga, ivi compreso il caso dell'esercizio del diritto di nomina diretta, almeno un terzo dei componenti, fatto salvo il caso di disposizione legislativa di diverso tenore.	Idem
La quota di cui sopra si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.	Idem
TITOLO V ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO	Idem
ART. 22 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari	Idem

esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.	
ART. 23 – INFORMATIVA Devono essere inviati a tutti i soci: - il budget, il Piano degli investimenti ed il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci; - il budget, il piano degli investimenti ed il bilancio approvati dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate. Il Consiglio di Amministrazione redigerà con cadenza semestrale una situazione	ART. 23 – INFORMATIVA <u>E CONTROLLO DEI SOCI</u> Idem <u>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette ai soci per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e copia dei verbali assunti dall'organo amministrativo.</u> Idem <u>Ciascun socio ha diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.</u> Idem

economica di periodo che verrà inviata a titolo informativo ai soci.	<u>Inoltre, il Consiglio di Amministrazione informerà, con periodicità almeno semestrale, i soci sull'andamento della gestione del servizio affidato e sullo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dai soci e, in ogni caso, rende analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte.</u>
TITOLO VI FORO COMPETENTE	Idem
ART. 24 - FORO COMPETENTE Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Torino.	Idem
TITOLO VII NORME FINALI	Idem
ART. 25 - DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE I diritti di privativa industriale per i progetti sviluppati dalla Società su commessa dei Soci, sono di proprietà congiunta della Società con il Socio committente, con possibilità di concederne contrattualmente l'utilizzo esclusivo alla Società.	Idem
ART. 26 - TITOLI DI DEBITO La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione unanime	Idem

dell'Assemblea. I titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. La decisione di emissione di titoli di debito deve indicare: – il valore nominale di ciascun titolo; – il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione; – il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli; – se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; – se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggetti anche relativi all'andamento economico della società. I titoli di debito devono indicare: – la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese di Torino; – il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; – la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro delle imprese;	
--	--

– l’ammontare complessivo dell’emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l’eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società; – le eventuali garanzie da cui sono assistiti; – la data di rimborso del prestito e gli estremi dell’eventuale prospetto informativo; – se emessi al portatore, l’investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi. L’assemblea dei possessori dei titoli di debito si riunisce al fine di deliberare in ordine: a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; b) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; d) sugli altri oggetti d’interesse comune dei possessori dei titoli di debito. L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione dei titoli di debito al portatore l’assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, sulla Gazzetta	
--	--

Ufficiale della Repubblica, recante l'indicazione del giorno, del luogo, e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Si applicano all'assemblea dei possessori dei titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata. La società, per i titoli di debito da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito. All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere gli amministratori ed i sindaci. Le deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro numerato e vidimato prima di essere posto in uso e tenuto con le stesse modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali. Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 cod. civ. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi	Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi
--	--

sociali può essere rieleto. L'assemblea dei possessori di titoli di debito ne fissa il compenso. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.	sociali <u>e</u> può essere rieleto. Idem
	<u>ART. 27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</u> <u>La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.</u>
ART. 27 - RINVIO ALLA LEGGE Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge. In particolare per la disciplina transitoria relativa alle disposizioni degli artt. 16 e 21 in materia di equilibrio di genere si rinvia alle norme del DPR 251/2012.	ART. 27 <u>28</u> - RINVIO ALLA LEGGE Idem In particolare per la disciplina transitoria relativa alle disposizioni degli artt. 16 e 21 in materia di equilibrio di genere si rinvia alle norme del DPR 251/2012.